



CONTI CORRENTI BANCARI E SOMME NON DOVUTE DAL CORRENTISTA: LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO NUOVAMENTE

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza a Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895, è tornata ad occuparsi di **interessi anatocistici** e **somme indebitamente trattenute dalla Banca**, tema ormai ventennale, che ha dato vita ad un ricco filone giurisprudenziale, a partire dalla storica sentenza Cass., 16 marzo 1999, n. 2374.

Premesse in pillole: gli approdi giurisprudenziali finora maturati

Per quanto qui di interesse, è sufficiente ricordare che la **prescrizione decennale** del diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate dal correntista ha decorrenza diversa a seconda del tipo di versamento effettuato: per il versamento “**solutorio**” (cioè effettuato su un conto in passivo o, se assistito da apertura di credito, oltre i limiti dell’accredito) il termine decorre dal singolo addebito in conto; per il versamento “**ripristinatorio**” (cioè effettuato su un conto “in attivo” o nei limiti dell’accredito) esso decorre dalla chiusura del conto corrente.

La natura di contratto di durata del **conto corrente bancario** fa sì che le rimesse si presumano ripristinatorie (pertanto con un decorso prescrizione favorevole al cliente), salvo che la Banca ne provi la natura solutoria e ne eccepisca la prescrizione.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, la questione posta all’esame della Corte si incentrava sul contenuto di tale eccezione da parte dell’istituto di credito convenuto in giudizio dal correntista per la **ripetizione di somme indebitamente pagate** (nella specie, interessi passivi e commissioni di massimo scoperto non dovuti), nel corso del rapporto di conto corrente che sia assistito da un **apertura di credito**.

I contrapposti orientamenti:

Secondo un primo orientamento, dalla presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse discende che la Banca non può limitarsi ad eccepire la generica inerzia del correntista, ma assolve il suo onere soltanto provando specificamente quali siano le rimesse aventi natura solutoria. Ne consegue che, in difetto, il giudice non potrà individuare d’ufficio i versamenti solutori, supplendo all’omesso assolvimento di tale onere.

Secondo l’opposto orientamento, invece, in un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, non compete alla Banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione, essendo tale incombente estraneo alla disciplina positiva dell’eccezione, che è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene.

Nel mirino: la soluzione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite accolgono *in toto* l'orientamento da ultimo richiamato e, dopo un *excursus* sulla distinzione tra onere di allegazione e onere della prova, pronunciano il seguente principio di diritto: l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie.

Conclusioni:

La decisione si connota per chiarezza ed esaustività, in disparte le considerazioni circa l'alleggerimento dell'onere di allegazione della banca. Nella continua ricerca di un bilanciamento delle opposte esigenze di creditore e debitore, la Corte adotta una interpretazione equilibrata: **il correntista potrà limitarsi ad allegare l'esistenza di versamenti indebiti (fatto costitutivo)** e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, mentre **la Banca potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore (fatto estintivo)** e dichiarare di volerne profittare.

Ciò non toglie che le parti dovranno provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese.

In altre parole, il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova: una volta che correntista e Banca abbiano allegato, rispettivamente, il fatto costitutivo e il fatto estintivo, sarà il giudice a valutare la fondatezza delle contrapposte tesi alla luce del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica.

Contatti:



Avv. Luca Marasco lmarasco@rinaldilawf.com